



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

Vista la domanda depositata in data 21/12/2018 da Comune di Santa Cristina Gela, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Bisconti, dall'avvocato Pietro Bisconticon domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la correzione

dell'ordinanza n.1099 del 26/11/2018, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 1467 del 2018;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n. 1099 del 26/11/2018, con cui questa Sezione ha accolto la domanda cautelare sul ricorso n. 1467 del 2018, proposto da Comune di Santa Cristina Gela per l'annullamento

- del D.D.G. n. 291 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia – Dirigente Generale del 22 maggio 2018 con il quale è stato approvato l'elenco delle

istanze ritenute non ricevibili e non ammissibili nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017 del 22 maggio 2018, nella parte in cui ritiene non ricevibile le domande di partecipazione del Comune di Santa Cristina Gela relative ai lavori di efficientamento energetico del Municipio del Comune di Santa Cristina Gela sito in via Skanderbeg n. 8, per l'importo di euro 325.129,00 (numero progetto 123312300091) ed ai lavori di efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri – immobile di proprietà del Comune, per un importo di euro 348.365,63. 63 (numero progetto 125920100133) e - dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, nella parte in cui all'art. 4.3 par. 4 prevede la non integrabilità della documentazione obbligatoria indicata nello stesso articolo da parte dell'ente richiedente e, all'art. 4.4., par.4 prevede l'irricevibilità della domanda quando manchi anche solo uno dei documenti obbligatori indicati al suddetto par. 4.3.;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale;

Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella citata, facendo rilevare in particolare che: nel disporre la notifica per pubblici proclami, come da richiesta di parte, ai fini della integrazione del contraddittorio, erroneamente è stato riportato l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al posto dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Energia;

Visto l'art. 86, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che l'istanza di correzione dell'errore materiale è fondata e va accolta e che ai sensi dell'art. 86 c.p.a. va disposta la correzione dell'errore nella citata ordinanza cautelare con la sostituzione dell'indicazione “*Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo e della Pesca Mediterranea*” con “*Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia*”;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie l'istanza di correzione di errore materia nei sensi di cui in motivazione.

Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO